



FONDAZIONE
DON LORENZO GUETTI

Statuto

Registrato a Trento il 17 Gennaio 2022 al n. 1187 serie 1T

Art. 1 Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione don Lorenzo Guetti".

Art. 2 Sede

1. La Fondazione ha sede in un comune delle Giudicarie Esteriori, attualmente nel Comune di Bleggio Superiore (TN).
2. La sede può essere modificata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, purché ricada nel territorio di un Comune della Provincia di Trento.

Art. 3 Scopi della Fondazione

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
 - a. tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, politico, socio-culturale ed imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti e dal movimento cooperativo da lui creato in Trentino;
 - b. promozione di un Centro Studi sulla Cooperazione, possibilmente nelle Giudicarie Esteriori, "culla della cooperazione trentina";
 - c. costituzione e coordinamento di Tavoli intercooperativi permanenti tra cooperative, consorzi di secondo grado e realtà affini;
 - d. valorizzazione e promozione allo sviluppo, sotto diversi aspetti, delle Giudicarie, tutelando e valorizzando l'ambiente e promuovendone la cultura, la storia e l'arte;
 - e. perseguimento di finalità di uguaglianza e solidarietà sociali, di reciprocità e fraternità, di promozione dei diritti umani, della pace e della cooperazione tra popoli, in particolare tra le giovani generazioni;

- f. promozione e diffusione della cooperazione come forma di impresa democratica e modello socio-economico per la fioritura della persona e delle comunità, nel rispetto dei diritti umani e a favore di uno sviluppo che sia equo sostenibile ed inclusivo.
2. La Fondazione può conseguire tali scopi anche attraverso:
- a. la realizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale, formativo tra cui l'istituzione di premi, riconoscimenti, borse di studio e di progetti di ricerca, convegni, lezioni, seminari e webinar, a livello provinciale, nazionale ed internazionale, sulle tematiche contemplate nel comma 1, favorendo le attività e i progetti che possono essere realizzati in collaborazione con realtà locali, nazionali ed internazionali;
 - b. la cura di un archivio e di un portale web che raccolgano materiale archivistico, bibliografico e multimediale nazionale ed internazionale sulla cultura cooperativa, con particolare attenzione alla figura e alle opere di don Lorenzo Guetti, della cooperazione trentina, anche mediante un database predisposto e costantemente aggiornato con l'apporto della Provincia Autonoma di Trento e delle istituzioni scientifiche e culturali, messo a disposizione degli istituti scolastici, degli studiosi e dei cittadini tutti;
 - c. la stipula di atti o contratti per definire, gestire e finanziare le proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e privati;
 - d. la stipula di convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;
 - e. la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché il concorso alla costituzione degli stessi;
 - f. l'attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicità.
3. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette.

Art. 4

Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 5

Bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione invia ai Fondatori copia del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e delle relative relazioni.
3. Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 6

Fondatori

1. Sono Fondatori della "Fondazione don Lorenzo Guetti" i seguenti enti:
 - a. Provincia Autonoma di Trento;
 - b. Federazione Trentina della Cooperazione;
 - c. Comuni delle Giudicarie Esteriori;
 - d. Comunità di Valle delle Giudicarie.

Art. 7

Partecipanti di diritto

1. Sono Partecipanti di diritto della Fondazione le associazioni, le organizzazioni, le istituzioni e gli enti, a prevalente anche se non esclusiva connotazione culturale e scientifica le cui finalità e le cui attività siano attinenti, in tutto od in parte, con gli scopi della Fondazione. Inoltre tutti quei soggetti che concorrono a studiare, promuovere e divulgare il pensiero e le opere di don Lorenzo Guetti.
2. All'atto della costituzione della Fondazione è istituito il registro dei Partecipanti di diritto, la cui tenuta è affidata al Consiglio di Amministrazione, nel quale sono iscritti i soggetti individuati dai Fondatori ed elencati nel comma 3, ed i Partecipanti di diritto individuati in seguito.
3. Sono Partecipanti di diritto individuati dai Fondatori:
 - Fondazione Museo Storico del Trentino;
 - Fondazione Trentina Alcide De Gasperi;
 - Fondazione Bruno Kessler;
 - Fondazione Edmund Mach;
 - Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto;
 - Università degli Studi di Trento;
 - Euricse - European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises;
 - Arcidiocesi di Trento;
 - Decanato di Lomaso - Giudicarie Esteriori;
 - Istituto comprensivo - Giudicarie Esteriori - Comano Terme;
 - Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti - Tione;
 - Centro Formazione Professionale ENAIP - Tione;
 - Centro Formazione Professionale UPT - Tione;
 - Centro Studi Judicaria;

- Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese;
 - Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina;
 - Biblioteca Intercomunale delle Giudicarie Esteriori;
 - Ecomuseo della Judicaria - dalle Dolomiti al Garda;
 - Associazione "Don Lorenzo Guetti Ieri, Oggi, Domani";
 - Associazione Giovane Judicaria - Comano Terme;
 - Associazione Giovani Cooperatori Trentini - Trento;
 - Associazione Donne in Cooperazione - Trento.
4. Il Consiglio di Amministrazione può modificare il registro dei Partecipanti, iscrivendo i soggetti che rispondano alle caratteristiche individuate al comma 1. o cancellando i soggetti che ne facciano richiesta in forma scritta. L'iscrizione e la cancellazione hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla richiesta e devono essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
 5. I Fondatori nell'individuare nuove associazioni, enti od organizzazioni che esprimono interesse e le cui attività sono ispirate anche agli scopi della Fondazione, possono proporre al Consiglio di Amministrazione di valutarne i requisiti. Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare il possesso dei requisiti da valutare ai sensi del comma 1 e disporre l'iscrizione al registro dei partecipanti.
 6. I partecipanti di diritto possono esercitare il diritto di recesso e essere esclusi per la perdita dei requisiti di cui al comma 1, su valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 **Sostenitori**

1. Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendone lo scopo, sono ammessi, su delibera del Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.
2. La delibera di ammissione dei nuovi sostenitori deve essere comunicata via Posta Elettronica Certificata - PEC, o modalità simile, e deve contenere indicazione della somma dovuta a titolo di quota di partecipazione. Tale quota è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non è rimborsabile. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo sostenitore deve inviare alla Fondazione l'accettazione unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione. La decadenza dalla qualità di sostenitore è disciplinata in apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Ogni sostenitore può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

Art. 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. l'Assemblea dei Fondatori;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente della Fondazione;
 - d. la Consulta dei Partecipanti di diritto;
 - e. l'Assemblea dei Sostenitori;
 - f. il Comitato scientifico;
 - g. il Collegio dei Revisori legali;
 - h. il Direttore.

Art. 10

Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai soggetti elencati all'articolo 6.
2. È presieduta dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente per la presa visione del bilancio e per le nomine di propria competenza, ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o da 2/3 dei Fondatori. La partecipazione alle sedute dell'Assemblea è consentita anche per via telematica.
3. Nomina il Presidente della Fondazione nell'ambito delle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione.
4. Provvede alla modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea dei Fondatori è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da comunicare ai soci via Posta Elettronica Certificata - PEC o modalità simile e pubblicato sul sito della Fondazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a. da otto membri, nominati due dalla Provincia Autonoma di Trento, due dalla Federazione Trentina della Cooperazione, uno dai Comuni delle Giudicarie Esteriori, uno dalla Comunità di Valle delle Giudicarie e due dai Sostenitori.
 - b. il Presidente della Fondazione è nominato dai Fondatori riuniti in assemblea nell'ambito delle persone nominate nel Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni per un massimo di due mandati consecutivi pieni.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:
 - a. approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - b. predisposizione di programmi e progetti, anche pluriennali;
 - c. elaborazione e adozione di regolamenti, ivi compreso quello per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
 - d. verifica dei risultati dell'attività;
 - e. tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, comprese le modificazioni di questo Statuto da proporre ai Fondatori;
 - f. la nomina del Vice Presidente;
 - g. la nomina del Direttore della Fondazione;
 - h. le nomine di competenza della Fondazione;
 - i. la tenuta del registro dei Partecipanti di diritto;
 - l. la redazione della relazione annuale sull'attività svolta da presentare alla Provincia di Trento ed al Consiglio provinciale;
 - m. la stipula di accordi con collaboratori e l'assunzione di personale dipendente;
 - n. la cooptazione di un nuovo Consigliere in sostituzione di un amministratore venuto a mancare prima della scadenza, fino alla nuova nomina, previa comunicazione ai Fondatori;
 - o. la nomina dei membri del Comitato scientifico.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare gli atti di amministrazione ordinaria al Presidente e ai membri del Consiglio stesso. Il Consiglio può altresì attribuire alcune tipologie di atti al Direttore sulla base di specifici indirizzi.

Art. 12

Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, con modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della

maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi. Esso è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.
4. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono riportate in apposito verbale.
5. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione è consentita anche per via telematica.

Art. 13

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente resta in carica quattro anni per un massimo di due mandati consecutivi pieni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, la Consulta dei Partecipanti di diritto, l'Assemblea dei Sostenitori e il Comitato scientifico.
4. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
5. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore.
6. Il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione per casi di indifferibilità ed urgenza salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 14

Consulta dei Partecipanti di diritto

1. La Consulta dei Partecipanti di diritto viene convocata dal Presidente una volta all'anno o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei membri della Consulta stessa.
2. La Consulta costituisce momento di informazione e di confronto per realizzare la migliore collaborazione fra i Partecipanti di diritto, la Fondazione e i suoi organi.
3. La partecipazione alle sedute della Consulta è consentita anche per via telematica.

Art. 15

Assemblea dei Sostenitori

1. L'Assemblea è composta dai Sostenitori, se persone fisiche, o dai loro legali rappresentanti nel caso di persone giuridiche, ovvero loro delegati.
2. L'Assemblea, convocata dal Presidente che la presiede senza diritto di voto:
 - a. esprime parere consultivo sul piano di attività annuale della Fondazione e sui bilanci;
 - b. nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c. nomina un componente del Collegio dei Revisori legali.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. La partecipazione alle sedute dell'Assemblea è consentita anche per via telematica.

Art. 16

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto dal Presidente della Fondazione, o da un amministratore a ciò delegato dallo stesso, e da cinque membri scelti tra eminenti personalità della cultura, dell'economia, della società civile, e comunque dei settori di attività della Fondazione.

I membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della rappresentatività di genere e di età, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati non più di due volte consecutive piene.

Le cariche di membro del Comitato scientifico e di amministratore del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione o per il suo delegato, che ne è componente di diritto.
2. Il Comitato scientifico, convocato dal Presidente:
 - a. coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
 - b. propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
 - c. svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della Fondazione e le voci più autorevoli della cultura e dei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

Art. 17

Collegio dei Revisori legali

1. Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei legali composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, nominati uno dalla Provincia Autonoma di Trento che svolge la funzione di presidente del Collegio, uno dalle minoranze del Consiglio Provinciale ed uno dall'Assemblea dei Sostenitori della Fondazione; essi svolgono a titolo gratuito il loro mandato.
2. I membri del collegio durano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza.
3. Delle riunioni del Collegio dei Revisori legali è redatto verbale trascritto in apposito registro.
4. Il Collegio dei Revisori legali:
 - a. provvede al riscontro della gestione finanziaria;
 - b. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - c. esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
 - d. assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Egli è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, è il responsabile dei collaboratori e del personale dipendente, dirige e coordina gli uffici della Fondazione. Dura in carica 3 anni, con contratto rinnovabile.
2. In particolare il Direttore, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:
 - a. provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;
 - c. propone i provvedimenti e le iniziative che ritiene utili per la Fondazione;
 - d. provvede a tutti gli atti che non spettino ad altri organi.
3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne cura i verbali.

Art. 19

Gratuità degli incarichi

1. Per le cariche non sono previsti compensi, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei 2/3, di stabilire con regolamento opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione.

Art. 20

Accordi di programma e collaborazioni istituzionali

1. La Provincia Autonoma di Trento concorre alle spese per l'attività della Fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio, secondo quanto stabilito da apposito Accordo di programma, che prevede:
 - a. l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;
 - b. la presentazione alla Provincia Autonoma di Trento di una relazione annuale sull'attività svolta;
 - c. le modalità per l'affidamento di compiti e progetti da parte della Provincia, in relazione agli scopi illustrati all'articolo 3.
2. La Federazione Trentina della Cooperazione concorre all'attività della Fondazione attraverso contribuzioni economiche, l'affidamento di incarichi operativi e collaborazioni di ricerca e supporto scientifico.
3. Analoghe forme di collaborazione istituzionale con gli enti locali fondatori, i soggetti rappresentati nella Consulta dei Partecipanti di diritto, con i soggetti facenti parte l'Assemblea dei Sostenitori e con enti culturali e di ricerca nazionali ed internazionali, nonché con realtà culturali storicamente presenti sul territorio trentino, nazionale e internazionale che condividono le finalità della Fondazione, dovranno essere normate da accordi, contratti o convenzioni.

Art. 21

Patrimonio e strumenti finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai Fondatori, dai Sostenitori, dai Partecipanti di diritto, da altri soggetti pubblici e privati, all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione o con atti successivi.

2. Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da:
 - a. ulteriori conferimenti da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e dei Partecipanti di diritto;
 - b. contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
 - c. avanzi di gestione.
3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità. Non potrà in ogni caso disporsi del diritto di proprietà della sede e degli immobili conferiti dai Fondatori o costituire diritti reali parziari o di garanzia su di essi.
4. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dai Fondatori, dai Sostenitori e dai Partecipanti di diritto nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla Fondazione stessa.
5. Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono costituite da:
 - a. finanziamenti dei Fondatori, dei Sostenitori e dei Partecipanti di diritto;
 - b. contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
 - c. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio;
 - d. proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;
 - e. dagli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.
6. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
7. Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato nel rispetto del presente Statuto.

Art.22

Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione sono restituiti alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 35 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, i beni dalla stessa conferiti.
2. Il patrimonio netto residuo è devoluto ad Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,

della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al fine di provvedere all'attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, scelto anche tra membri del Consiglio uscente.

Art. 23

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia.

Firmato: Berasi Fabio - Raffaele Greco (sigillo)

Io sottoscritto avv. Raffaele GRECO, Notaio in Pinzolo, iscritto nel Ruolo del Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

RAFFAELE GRECO - Notaio